

L'Adunanza plenaria stabilisce che la mancata corrispondenza tra la qualificazione posseduta e la quota di lavori da eseguire da parte di un singolo operatore, secondo la ripartizione interna al RTI come risultante dall'offerta, comporta l'esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo e il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso della qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori.

**Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 27 marzo 2019, n. 6 – Pres. Patroni Griffi, Est. Forlenza**

**Contratti pubblici – Raggruppamento di imprese – Requisiti di qualificazione e partecipazione – Quota di lavori del singolo partecipante – Necessaria corrispondenza – Scostamento minimo – Qualificazione del RTI nel suo insieme - Esclusione del raggruppamento.**

*In applicazione dell'art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori" (1).*

(1) I. – Con la sentenza in rassegna (in [www.lamministrativista.it](http://www.lamministrativista.it) del 29 marzo 2019, con nota di BEFANI) l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato – chiamata dalla Quinta Sezione a risolvere un contrasto interpretativo sul punto (cfr. [ordinanza 18 ottobre 2018, n. 5957](#), in *Riv. giur. edilizia*, 2018, 6, I, 1580, nonché oggetto della [News US in data 29 ottobre 2018](#), cui si rinvia per ampie indicazioni di dottrina e giurisprudenza) – ha concluso nel senso che la mancanza del requisito di qualificazione, in misura corrispondente alla quota di lavori cui si era impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo e il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori.

L'appalto oggetto di causa risultava disciplinato dal d.lgs. 5 aprile 2016, n. 50, in quanto il relativo bando era stato pubblicato il 3 agosto 2017.

Il Codice dei contratti pubblici del 2016:

- ha superato il principio di necessaria corrispondenza tra “quota di partecipazione” al raggruppamento e “quota di esecuzione” delle prestazioni, che era previsto dall'art. 37, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006; la suddetta

- corrispondenza, anche in seno al Codice del 2006, era stata prima limitata ai soli lavori (dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 85, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135) quindi abrogata (dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80);
- all'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 non ha più previsto tale corrispondenza ma solo l'obbligo di specificare nell'offerta le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; invero, nel testo originario del Codice, ciò era previsto solo per servizi e forniture, l'estensione a tutti gli appalti (anche di lavori) essendo stata operata dal decreto correttivo (d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56);
  - permane la tematica della corrispondenza tra "quota di esecuzione" e "requisiti di qualificazione", cioè cosa accada quando un'impresa componente il raggruppamento posseda il requisito di qualificazione in misura insufficiente rispetto alla quota di lavori che ha dichiarato di eseguire in sede di presentazione dell'offerta; in particolare ci si interroga se essa possa ridurre la propria quota di esecuzione, in modo da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l'intera quota di esecuzione dei lavori;
  - la materia è disciplinata dall'art. 92, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione del d.lgs. n. 163 del 2006, da ritenersi in vigore, ai sensi dell'art. 217, comma 1, lett. u) d.lgs. n. 50 del 2016 sino alla "data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice"; il citato art. 92, comma 2, nel testo sostituito dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80, così dispone: *"per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della*

*stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”.*

II – La fattispecie che ha condotto alla sentenza in rassegna può essere così sintetizzata:

- un r.t.i., avente forma di raggruppamento orizzontale, partecipava alla procedura di gara indetta da Autostrade per l'Italia s.p.a. per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione delle pavimentazioni ed attività accessorie della rete autostradale di competenza della D.T. 3<sup>a</sup> di Bologna” e in sede di offerta indicava le quote di esecuzione riferite a ciascuna impresa partecipante al raggruppamento stesso;
- con determinazione del 15 dicembre 2017 Autostrade per l'Italia s.p.a. disponeva l'esclusione del r.t.i. dalla procedura di gara, poiché una delle imprese partecipanti al raggruppamento aveva dichiarato di essere in possesso di una SOA (per la categoria OG3) con classifica IV *bis* e, dunque, per lavori fino a € 3.500.000,00, pur essendosi essa impegnata alla realizzazione di una quota di lavori pari, in proporzione all'ammontare complessivo dell'appalto, ad € 4.144.000,00;
- il r.t.i. impugnava il provvedimento di esclusione, prospettando, quale motivo di ricorso, come la giurisprudenza amministrativa, in casi analoghi, avesse ritenuto non consentita l'esclusione dell'operatore economico dal procedimento di gara quando ricorressero, come nella specie, tre condizioni, e precisamente: lo scostamento tra il valore attestato dalla SOA posseduta e il valore dei lavori per il quale l'operatore si era impegnato non fosse eccessivo; il raggruppamento, nel suo complesso, fosse comunque in possesso di requisiti sufficienti a coprire l'intero ammontare dell'appalto; il raggruppamento avesse la forma di raggruppamento orizzontale;
- il T.a.r. per l'Emilia Romagna – Bologna, sez. I, con sentenza 6 marzo 2018 n. 206 (in *www.lamministrativista.it* del 7 marzo 2018) respingeva il ricorso, affermando che, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza tra la qualificazione posseduta e la quota di lavori da eseguire secondo la ripartizione interna al raggruppamento, previsto dall'art. 92, comma 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ribadito dal par. 2.4 del disciplinare di gara, è irrilevante che il raggruppamento fosse, nel suo insieme, qualificato ad eseguire anche le prestazioni per le quali una delle componenti non era invece qualificata;
- interposto appello, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la richiamata ordinanza n. 5957 del 2018, ravvisata la sussistenza di un contrasto interpretativo, ha rimesso all'Adunanza plenaria le seguenti questioni:  
I] *“se, ferma la necessaria corrispondenza tra i requisiti di partecipazione di ciascun raggruppamento e il valore dei lavori da eseguire, debba escludersi l'operatore economico*

*dalla gara in caso di scostamento tra la quota dei lavori da eseguire dal singolo partecipante al raggruppamento e il requisito di partecipazione da questi posseduto, anche qualora il raggruppamento sia nel complesso in possesso dei requisiti necessari all'esecuzione dei lavori";*

*II] "nel caso in cui si aderisca all'orientamento che non ritiene necessaria l'esclusione del raggruppamento, quale sia la soglia superata la quale lo scostamento tra la quota dei lavori da eseguire dal singolo partecipante al raggruppamento e il requisito di partecipazione da questi posseduto possa essere ritenuto minimo e, pertanto, non idoneo all'esclusione";*

*III] "nel caso in cui si aderisca all'orientamento che non ritiene necessaria l'esclusione del raggruppamento, se la stazione appaltante debba ricorrere al soccorso istruttorio per concedere al raggruppamento di operare la modifica consentita o possa farne a meno procedendo direttamente alla valutazione dell'offerta, per avere la stessa accertato che la riduzione della quota di esecuzione in capo a una delle imprese è compensata dal maggiore requisito di qualificazione posseduto da altro componente".*

III. – Nella sentenza in rassegna l'Adunanza plenaria giunge alla elaborazione della massima riportata sulla base del seguente percorso argomentativo:

- a) l'Adunanza plenaria, tra gli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato, condivide quello in base al quale la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell'offerta è causa di esclusione dell'intero raggruppamento dalla gara, senza che possano rilevare altre e diverse considerazioni, quali la natura del raggruppamento, l'entità minima dello scostamento e, in particolare, la circostanza che il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori;
- b) il primo argomento a favore di tale conclusione è dato dal disposto letterale dell'art. 92, comma 2, cit., ancora in vigore, ai sensi dell'art. 217, comma 1, lett. u) d.lgs. n. 50 del 2016, in attesa dell'adozione degli atti attuativi del nuovo Codice;
  - b1) tale disposizione ha un duplice contenuto normativo:
    - in primo luogo prevede che vi è piena libertà in capo alle imprese partecipanti al raggruppamento di stabilire la quota di partecipazione al raggruppamento medesimo, con il solo limite rappresentato "dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato";
    - in secondo luogo prevede la possibilità di modifica "interna" delle quote di esecuzione, purché vi sia a tal fine autorizzazione della

stazione appaltante *“che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”*;

- b2) appare evidente come le norme evocate ne presuppongano un'altra ad esse preordinata, e precisamente la norma secondo la quale l'impresa associata partecipa alle gare in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione;
- c) l'interpretazione letterale del testo normativo risulta, peraltro, del tutto coerente con la natura e la finalità dei requisiti di qualificazione:
- c1) essi sono funzionali alla cura e tutela dell'interesse pubblico alla selezione di contraenti affidabili, onde garantire al meglio il risultato cui la pubblica amministrazione tende con l'indizione della gara: un risultato che non pertiene alla pubblica amministrazione come soggetto, ma al più generale interesse pubblico del quale l'amministrazione/stazione appaltante risulta titolare e custode;
- c2) non è possibile quindi contrapporre ad una interpretazione del requisito di qualificazione come *“personale”* (cioè riferito alla singola impresa facente parte del raggruppamento), un'altra interpretazione che, invece, ritenga tale requisito come riferito, complessivamente, all'intero raggruppamento, in tal modo rendendo possibile sopperire alle eventuali *“carenze”* di una impresa associata con la *“sovrabbondanza”* di requisito eventualmente presente in capo ad altra impresa associata. Ed infatti:
- il sistema dei requisiti di qualificazione ha la funzione innanzi descritta che si riferisce ad ogni singola impresa, ancorché associata in un raggruppamento;
  - diversamente opinando, si finirebbe con il conferire una sorta di *“soggettività”* al raggruppamento, al di là di quella delle singole imprese partecipanti, che non risulta ammissibile;
  - per altro verso ancora, l'utilizzazione (ancorché parziale) dei requisiti di qualificazione può finire per rappresentare, nella sostanza, una sorta di avvalimento anomalo ed in contrasto con quanto previsto dall'art. 89, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, anche con riferimento agli adempimenti procedurali previsti a pena di nullità;
- d) né è possibile qualificare come *“formalistica”* l'interpretazione ora offerta, alla quale si contrapporrebbe una interpretazione *“sostanzialistica”* secondo cui il principio di corrispondenza tra requisiti di partecipazione e quota di esecuzione non sarebbe violato quando si abbia minimo scostamento e comunque il raggruppamento nel suo complesso possieda la necessaria qualificazione:

- d1) una non corrispondenza, in sede di partecipazione alla gara, tra requisito posseduto e quota dei lavori da eseguire si risolve non già in una imprecisione formale ovvero in una sorta di errore materiale, bensì in una violazione sostanziale di regole disciplinanti l'intero sistema dei contratti pubblici (e valevoli oggettivamente per tutti i partecipanti alle gare);
- d2) non può dirsi pretermesso il principio del libero accesso alle gare, posto che tale accesso è certamente "libero" per i soggetti che rispondono ai requisiti previsti dall'ordinamento per la partecipazione;
- d3) quanto richiesto dalle norme regolamentari e dal bando di gara non appare costituire un impedimento irragionevole alla partecipazione (così costituendo un *vulnus* per il principio di libera partecipazione), posto che le imprese associate ben possono attribuire a ciascuna di esse *ex ante* una quota di lavori corrispondente al requisito di qualificazione;
- d4) in altre parole, ciò che si vuol rendere possibile *ex post*, attraverso l'intervento di un'altra impresa associata avente un requisito "sovrrabbondante", non si vede perché non possa correttamente avvenire *ex ante*, in sede di ripartizione tra le associate delle quote dei lavori: il che dimostra come non sussista alcun irragionevole restringimento del principio di ampia e libera partecipazione alle gare;
- e) rimettere alla stazione appaltante la valutazione della misura "minima" o "non eccessiva" dello scostamento, finirebbe per dar luogo:
  - e1) ad un non consentito fenomeno di integrazione normativa, attesa la precettività del dato normativo in favore del rapporto di corrispondenza, finendo l'interprete non già per individuare l'esatto contenuto della disposizione (che prevede un chiaro principio di corrispondenza), quanto per aggiungere ad essa una norma ulteriore, peraltro di incerta portata;
  - e2) ad una invasione del campo riservato alla pubblica amministrazione, valutando il giudice *ex post* – in luogo di questa ed in assenza di dato normativo – quando uno scostamento possa definirsi minimo e, dunque, non rilevante ai fini dell'esclusione;
  - e3) ad una lesione del principio della *par condicio* dei concorrenti, laddove si consentisse alla stazione appaltante di valutare *ex post* quando (ed in che misura) lo scostamento può definirsi irrilevante.

IV. – Si segnala per completezza quanto segue:

- f) sulle ATI, sulle quote di partecipazione, qualificazione ed esecuzione, si vedano, in dottrina: A.M. BRUNI, *commento all'art. 37* in G.F. FERRARI, G. MORBIDELLI, *Commentario al codice dei contratti pubblici*, Milano 2013, vol. I, pagg. 501 ss., riferito

alla disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006 e R. DE NICTOLIS, *I nuovi appalti pubblici*, Torino, 2017, pp. 743 ss, ove è rinvenibile l'evoluzione disciplinare della materia ed ampi riferimenti giurisprudenziali;

g) sulla mancanza dei requisiti di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori da eseguire da parte del singolo componente del raggruppamento come causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se questo, nel suo insieme, sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori, si vedano, tra le altre:

g1) Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2018, n. 4036; Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2016, n. 3666 (in *Appalti & Contratti*, 2016, fasc. 9, 77), secondo cui *“la legge ha superato di recente il principio vigente nel campo delle gare per i lavori della corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori, corrispondenza che era vigente nel solo campo degli appalti per lavori; altrettanto non è per la corrispondenza tra la capacità imprenditoriale, individuata tramite i requisiti di qualificazione, e le quote di esecuzione dei servizi da affidare; infatti una dissociazione tra i due aspetti renderebbe inutile la fissazione da parte di leggi, regolamenti e dei bandi di gara degli stessi requisiti di qualificazione; il principio è stato sottolineato dalla pronuncia dell'adunanza plenaria di questo consiglio di stato, 28 aprile 2014 n. 27 che stabilisce in modo chiaro che, in caso di appalto di servizi sussiste l'obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l'obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione: resta fermo, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s'impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara”*;

g2) Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2016, n. 786 (in *Appalti & Contratti*, 2016, fasc. 3, 97 (m), secondo cui *“se si ammettesse la possibilità che non tutti i soggetti costituenti un raggruppamento orizzontale potessero eseguire - sia pure pro quota - la prestazione oggetto dell'appalto senza assicurare il rispettivo possesso dei requisiti tecnici richiesti dalla lex specialis, si avrebbe la conseguenza che una parte delle prestazioni non sarebbe eseguita nel rispetto di uno dei requisiti richiesti dalla lex specialis; da ciò deriva che non vi è disparità di trattamento, ma una diversa disciplina del possesso dei requisiti che direttamente discende dalla scelta dei concorrenti di partecipare in forma singola o associata in modo orizzontale o verticale alla procedura di gara”*;

h) sulla interpretazione secondo cui non è consentita l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura nel caso in cui lo scostamento tra requisito di qualificazione dichiarato e la quota di lavori non sia eccessivo, il raggruppamento

nel suo insieme sia in possesso dei requisiti per coprire l'intero ammontare dell'appalto e abbia la forma di raggruppamento orizzontale, si vedano, tra le altre:

- h1) Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2017, n. 5160 (in *Appalti & Contratti*, 2017, fasc. 11, 98), secondo cui *“la lettura congiunta delle previsioni normative consente di ritenere, anche al fine di privilegiare il dato sostanziale rappresentato dall'effettivo possesso dei requisiti di qualificazione da parte del raggruppamento e in un'ottica comunque di favor participationis, che già in sede di offerta (e non solo in sede esecutiva) sia possibile modificare le quote di esecuzione al fine di renderle coerenti con i requisiti di qualificazione posseduti; la modifica, del resto, è sì subordinata all'autorizzazione della stazione appaltante, ma tale autorizzazione è esclusivamente diretta a verificare <la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduta>, risultando, quindi, vincolata (e doverosa) in presenza di tale presupposto”*;
- h2) Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2017, n. 1041;
- i) sulla possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per consentire la modifica della quota di esecuzione dichiarata ed evitare l'esclusione, si vedano:
  - i1) in senso contrario Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2018, n. 4036, secondo cui *“l'applicazione “dell'istituto deve escludersi allorquando non si tratta di integrare tardivamente una documentazione che doveva essere acquisita con la domanda di partecipazione, o di accertare la sussistenza di un requisito di partecipazione effettivamente posseduto dalla concorrente al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, bensì di integrare un requisito di qualificazione mancante”*;
  - i2) in senso favorevole Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1026, secondo cui *“l'errata specificazione delle quote di partecipazione non determina di per sé l'esclusione dalla procedura selettiva, potendo al più indurre l'amministrazione ad esercitare il potere di soccorso istruttorio per l'acquisizione degli eventuali chiarimenti, con l'ulteriore precisazione per cui laddove la legge di gara preveda misure espulsive per le predette ipotesi di irregolarità, queste, essendo in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'art. 46 comma 1 bis c.c.p. sono da considerare nulle e improduttive di effetti”*;
- j) sullo stato dell'arte sotto l'egida del d.lgs. n. 163 del 2006, si vedano:
  - j1) in tema di corrispondenza, ai fini della qualificazione per la stipula di contratti di appalto di servizi, fra quote di partecipazione e quote di esecuzione nell'ambito di un RTI, Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2014, n. 27 (in *Contratti Stato e enti pubbl.*, 2014, fasc. 4, 139, con nota di BOSCOLO, in *Giurisdiz amm.*, 2013, 1249, in *Appalti e contratti*, 2014, 11, 69,

e in *Riv. giur. edilizia*, 2014, I, 1054), secondo cui “ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13, c. contr. pubbl., nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2 bis, lett. a), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. nella l. 7 agosto 2012, n. 135, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige “ex lege” il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della “lex specialis” della gara”;

- j2) Cons. Stato, Ad. plen., 30 gennaio 2014, n. 7 (in *Foro it.*, 2014, III, 429, con nota di SIGISMONDI, in *Giurisdiz. amm.*, 2013, ant., 527, in *Urbanistica e appalti*, 2014, 665, con nota di BALOCCO, in *Dir. proc. amm.*, 2014, 544, con nota di BERTONAZZI, e in *Riv. giur. edilizia*, 2014, I, 325), secondo cui, tra l’altro: “l’art. 37, 13° comma, d.leg. 12 aprile 2006 n. 163, che, per il caso di raggruppamento d’imprese, impone di indicare, già nell’offerta, la corrispondenza fra quota di partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzione delle prestazioni, non si applica alle procedure selettive per concessione di pubblico servizio”; dall’art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 non si può desumere la necessità di assicurare la corrispondenza della quota di partecipazione, oltre che con la quota di esecuzione della prestazione, anche con i requisiti di qualificazione; l’indicazione della corrispondenza fra quota di partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzione delle prestazioni non esprime un principio generale desumibile dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- j3) in dottrina L.R. PERFETTI, *Sulla necessità di distinguere tra principes sans texte e sans fondement - Considerazioni in merito a requisiti di qualificazione, quote di partecipazione in associazioni o raggruppamenti di esecuzione di lavori pubblici*, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2011, 2142 ss.;
- k) sul concetto di “raggruppamento sovrabbondante” (figura alla quale si richiama, in senso favorevole, anche la sentenza in rassegna), quale strumento astrattamente idoneo ad eludere la disciplina della concorrenza, con riferimento ai raggruppamenti nei quali ogni impresa componente possiede autonomamente il requisito di partecipazione alla gara ma, nonostante questo, decida di dar vita ad una forma associativa per l’esecuzione dell’appalto si vedano:
- k1) Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2017, n. 560 (in *Appalti & Contratti*, 2017, fasc. 3, 94), secondo cui “un siffatto raggruppamento non è vietato in via generale dall’ordinamento, anche in considerazione del favor del diritto europeo alla partecipazione alle gare ad evidenza pubblica anche dei soggetti riuniti, quale che sia la forma giuridica di tale aggregazione”;
- k2) Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9577 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2010, 2866, in *Urbanistica e appalti*, 2011, 564, con nota di BALOCCO, in

*Arch. giur. oo. pp.*, 2010, 1205, e in *Giurisdiz. amm.*, 2010, I, 1494), secondo cui, tra l'altro, "è ammissibile la riunione in Ati di imprese che anche da sole sono in possesso dei requisiti, non vigendo alcun espresso divieto legale in tal senso";

k3) in dottrina R. DE NICTOLIS, *op. cit.*, pagg. 754 – 756; M. D'ERRICO, *Associazione temporanea tra imprese: il fenomeno del c.d. bid rigging e delle Ati «sovrabbondanti»* in *Dir. ind.*, 2017, 20.